REGIONE TOSCANA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-07-2019 *(punto N 40)*

Delibera *N 962* *del 22-07-2019*

Proponente
ENRICO ROSSI
DIREZIONE GENERALE AVVOCATURA

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Lucia BORA
Estensore Francesca TORRINI
Oggetto
Ricorso alla Corte Costituzionale avverso l'art. 10, commi 1 e 2 e l'art.18, comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34 convertito in Legge 18 giugno 2019 n.58 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (15226)

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti
CRISTINA GRIECO

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 29 giugno 2019 è stato pubblicato, sulla G.U. S.O. n. 26/2019, il DL 30 aprile 2019 n. 34 coordinato con la legge di conversione n. 58/2019 recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*";

Visto l'art. 10 che, ai commi 1 e 2 , inserisce il comma 3.1 all'art. 14 ed il comma 1 octies all'art. 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito in Legge 3 agosto 2013 n. 90, stabilendo che i cittadini che effettuano lavori di risparmio energetico e di adozione di misure antisismiche, in alternativa alla vigente detrazione fiscale oggi prevista spalmabile in 10 anni, possono chiedere uno sconto immediato sulle fatture da parte dell'impresa che ha realizzato i lavori. L'impresa si farà rimborsare tale sconto dallo Stato tramite un corrispondente credito di imposta da utilizzare solo in compensazione in cinque anni. L'impresa potrà cedere il credito così acquisito ai suoi fornitori di beni e servizi ma non potrà cederlo ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Ritenuto che i citati commi 1 e 2 dell'art. 10 creano restrizioni della concorrenza nell'offerta dei servizi di riqualificazione energetica e dei lavori antisismici, a danno delle piccole e medie imprese favorendo i soli operatori economici di grandi dimensioni; ciò ha interferenze anche con materie di competenza regionale affidate dall'art. 117 terzo e quarto comma Cost. alla potestà delle Regioni con riferimento all'artigianato ed allo sviluppo economico delle piccole e medie imprese, alle attività produttive e alla promozione del sistema produttivo regionale;

Visto l'art. 18 che detta disposizioni in materia di semplificazione per la gestione del fondo di garanzia per PMI; il comma 1 di tale articolo sopprime la lettera r) dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 112/1998, ai sensi del quale *"con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"*. La Regione Toscana negli anni ha richiesto di limitazione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia alla controgaranzia, tenuto conto dei sistemi di garanzia operanti nel territorio regionale. L'art. 18 comma 1 abroga tale possibilità per le Regioni, interferendo con materie di competenza regionale affidate dall'art. 117 terzo e quarto comma Cost. alla potestà delle Regioni con riferimento all'artigianato ed allo sviluppo economico delle piccole e medie imprese, alle attività produttive e alla promozione del sistema produttivo regionale;

Ritenuto pertanto opportuno che la Regione Toscana impugni l'art. 10, commi 1 e 2 e l'art.18, comma 1 del DL 30 aprile 2019 n.34 convertito in Legge 18 giugno 2019 n.58 per violazione dell'articolo 117 terzo e quarto comma e per violazione del principio di leale collaborazione.

Visto l'art. 2, 1° c., della L.R. n. 63/2005, come sostituito dall'art. 22 della L.R. 17/11/2010, n. 57 che riserva alla Giunta Regionale la competenza relativa al presente provvedimento;

a voti unanimi

DELIBERA

di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana ad impugnare l'art. 10, commi 1 e 2 e l'art.18, comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34 convertito in Legge 18 giugno 2019 n.58 per violazione dell'articolo 117 terzo e quarto comma e per violazione del principio di leale collaborazione, affidando la rappresentanza e la difesa degli interessi della Regione all'Avvocatura Regionale, che provvederà mediante Legali iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, con facoltà di eleggere domiciliatario e di farsi da questo eventualmente sostituire.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

L'Avvocato Generale
Lucia Bora